Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **1346.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica del liceo scientifico statale « G. Marconi » di Carrara.

N. 1346. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del liceo scientifico statale « G. Marconi » di Carrara (Massa Carrara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 198. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **1347.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Belluno.

N. 1347. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'Associazione provinciale allevatori di Belluno, con sede in Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 188. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. **551.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 122 a 131 relativi alla scuola di specializzazione in psicologia sono abrogati e sostituiti, con lo spostamento della successiva numerazione, dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 122. — Presso gli istituti di psicologia della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è istituita la « Scuola di specializzazione in psicologia » la quale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medico;
b) differenziale e scolastico;
c) industriale e del lavoro;
d) sociale.

Art. 123. — La durata del corso della scuola è tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 139; nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.

Art. 124. — La scuola conferisce il diploma di « Specialista in psicologia » con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.

Art. 125. — Titoli per l'ammissione alla scuola sono:

a) per l'indirizzo « medico », la laurea in medicina e chirurgia;

b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.

Art. 126. — Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.

Nel caso di domande d'iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 137 il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.

Art. 127. — Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze, la attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;

b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 122 e nel successivo art. 128; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

c) insegnamenti integrativi. Gli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*), sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.

Gli insegnamenti di cui al punto *c*) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 128. — Gli insegnamenti di cui al punto *a*) sono:

1) Psicologia generale (comprendente anche la metodologia generale, le teorie della personalità, la psicologia differenziale);
2) Metodologia statistica e psicometria (I);
3) Psicologia dell'età evolutiva (I);
4) Psicologia sociale (I);
5) Tecniche psicodiagnostiche;
6) Psicologia dinamica.

Gli insegnamenti di cui al punto *b*) sono:

per l'indirizzo « medico »:

1) Psicologia dello sviluppo;
2) Psicofisiologia;
3) Psicofarmacologia;
4) Psicopatologia e neuropsichiatria;
5) Medicina psicosomatica;
6) Psicologia clinica;
7) Psicoterapia;
8) Psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria;
9) Igiene mentale.

per l'indirizzo « differenziale e scolastico »:

1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana;
2) Psicologia dell'età evolutiva (II);
3) Pedagogia;
4) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale;
5) Psicologia pedagogica (comprendente anche la docimologia, le tecniche di valutazione scolastica e le tecniche di intervento individuale e di gruppo);
6) Psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva;
7) Orientamento scolastico e professionale.

per l'indirizzo « industriale e del lavoro »:

1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana;
2) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale;
3) Psicologia del lavoro (comprendente anche la ergonomia, l'analisi e la valutazione delle mansioni e profili professionali, e la psicologia delle relazioni interpersonali nell'ambiente del lavoro);
4) Psicologia del disadattamento lavorativo (comprendente anche il riadattamento professionale del minorato);
5) Analisi motivazionale;
6) Orientamento scolastico e professionale;
7) Metodologia statistica e psicometria (II);

per l'indirizzo « sociale »:

1) Antropologia culturale;
2) Psicologia della comunicazione (comprendente anche la psicologia del linguaggio);
3) Psicologia sociale (II);
4) Sociologia;
5) Tecniche quantitative dell'indagine psicosociale;
6) Dinamiche di gruppo;
7) Ricerca motivazionale;
8) Tecniche di studio dell'opinione pubblica;
9) Patologia e controllo sociale.

Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.

Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 137, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.

L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 137.

Art. 129. — Gli esami sono di profitto e di diploma.

Per essere ammesso agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc. svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonchè una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 130. — La scuola è retta da un direttore e da un vicedirettore, nominati, ogni triennio, dal rettore, su proposta dei consigli delle facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia fra i professori di ruolo di psicologia nelle due facoltà; nell'assegnazione delle due cariche dovranno essere rappresentate le due facoltà.

Art. 131. — I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzandi in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.

Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e delle facoltà.

Art. 132. — Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto: dal direttore stesso che lo presiede, dal vice-direttore, che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.

Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 133. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, ecc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale dopo l'approvazione delle facoltà;

3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, ecc. e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto, che di diploma e la composizione delle relative commissioni;

4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;

5) riferire sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della scuola stessa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 139), determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;

6) Determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso. Il numero massimo degli allievi frequentanti nello stesso anno i tre corsi potrà raggiungere i 75, in relazione alle disponibilità di attrezzature ed aule fornite dall'istituto di psicologia della facoltà di lettere e dall'istituto di psicologia della facoltà medica;

7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma 2) dell'art. 126 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui allo stesso comma dell'art. 126 nonchè le modalità dei rispettivi concorsi o prova.

Art. 134. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 135. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'università, da enti e da privati.

Art. 136. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita nel vigente statuto.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del senato accademico, sentito il parere dei consigli della facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia e del consiglio della scuola.

Art. 137. — Il direttore della scuola — di concerto col vice direttore e sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola — compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;

2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) e, eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;

3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;

4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma 2) dell'art. 126;

5) l'ordine degli studi, con l'indicazione:

a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 128 in più rami distinti, ai fini dell'insegnamento e degli esami di profitto;

b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;

c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;

e) dei docenti, per ciascun insegnamento, ed anno di corso;

6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;

7) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi.

Art. 138. — L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.

Art. 139. — E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del 2° anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 138, ha luogo a giudizio insindacabile dal consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.

Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

Art. 140. — Per gli allievi iscritti negli anni anteriori rimane in vigore lo statuto precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 193. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. **552**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Antropologia criminale ».

Art. 10. — Relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami è modificato nel senso che l'esame di « Istituzioni di diritto privato » non deve precedere l'esame di « Diritto costituzionale ».

Art. 13. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Antropologia criminale ».

Art. 57. — Relativo al corso di laurea in fisica — per l'indirizzo matematico — è modificato nel senso che al penultimo comma è inserito il seguente: « Gli insegnamenti di teoria dei campi, relatività, cibernetica e teoria dell'informazione e istituzioni di fisica nucleare sono dichiarati materie di interesse matematico per gli studenti del corso di laurea in fisica ».

Art. 71. — Relativo alle norme degli esami e alle propedeuticità è modificato nel senso che gli ultimi due commi concernenti l'esame di cultura generale per tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi.

Art. 83. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

22) Storia dell'agricoltura (semestrale);
23) Chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale);
24) Coltivazioni da foraggio (semestrale);
25) Economia del mercato dei prodotti agricoli;
26) Sociologia rurale (semestrale);
27) Fitosociologia;
28) Entomologia forestale;
29) Metodologia sperimentale in agricoltura;
30) Tecnica delle colture irrigue (semestrale);
31) Tecnica della meccanizzazione agricola.

Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti di « Alpicoltura e selvicoltura » e « Tecnica della bonifica » (costruzioni ed idraulica) sono soppressi. Al loro posto sono istituiti i seguenti insegnamenti: Agricoltura montana » (semestrale), « Selvicoltura » (semestrale), « Tecnica della bonifica e della irrigazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 194. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **553**.

Donazione di oggetti d'arte a favore dello Stato.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione del lascito di oggetti d'arte disposto, con testamento pubblico in data 31 maggio 1963 a rogito del dottor Luigi Napoleone, notaio in Roma, registrato in data 1° giugno 1963 al n. 10134 di repertorio, a favore dello Stato italiano dalla signora Maria Gabbrielli ved. Gagliardi, con destinazione rispettivamente al Museo di arti decorative di Palazzo Barberini in Roma, al Museo nazionale di Siracusa, al Museo nazionale di Reggio Calabria, al Museo nazionale delle terme di Roma, al Museo nazionale di Capodimonte di Napoli, alla Galleria nazionale di Palazzo Barberini di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 177. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **554**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, ad accettare un legato.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare un legato di venticinque buoni fruttiferi postali, del valore nominale di L. 25.000 ed effettivo di L. 78.825, disposto a favore del dipendente comitato provinciale di Bergamo dalla defunta sig.na Luisa Casali con testamento olografo del 15 aprile 1968, pubblicato per atto del notaio Omero Fabri di Bergamo il 12 dicembre 1968, repertorio n. 7871.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 196. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1970, n. **555**.

Erezione in ente morale dell'associazione « S. Maria delle Grazie - Scuola magistrale lodigiana », con sede in Lodi.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione « S. Maria delle Grazie - Scuola magistrale lodigiana », con sede in Lodi, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 205. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Modifica della tabella organica del personale operaio di ruolo dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dello Ente autonomo del porto di Napoli;

Visto il decreto del presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli, in data 14 aprile 1970, col quale, nel limite globale fissato dall'art. 5 del regolamento per il personale operaio di ruolo dell'ente stesso, approvato con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1960, viene modificata la tabella organica del personale predetto, nei seguenti termini:

n. 5 capi operai;
n. 32 operai specializzati;
n. 37 operai qualificati;
n. 16 operai comuni e manovali specializzati;

Visto l'art. 2, ultimo comma, del soprarichiamato regolamento;

Decreta:

E' approvato il decreto del presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli, in data 14 aprile 1970, per la modifica della tabella organica del personale operaio di ruolo dell'ente.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7428)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Classificazione tra le statali, modificazione del piano generale delle strade e variazione di itinerario di una strada in provincia di Pavia e Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 190 di detto piano è prevista la strada provinciale « della Val Tidone » con itinerario: « innesto strada statale n. 10 a Castel San Giovanni, Borgonovo, Nibbiano, Zavattarello, Varzi » della estesa di km. 46 + 000;

Vista la nota 9 giugno 1969 della Direzione generale dell'A.N.A.S. concernente:

a) la modifica del suddetto tracciato nel modo seguente: « innesto strada statale n. 10 a Castel San Giovanni, Borgonovo, Nibbiano, bivio per Romagnese, Romagnese, passo del Penice », dell'estesa di km. 49 + 030;

b) la classificazione tra le statali di tale strada come prosecuzione dell'attuale strada statale n. 412 « della Val Tidone » (Milano, Locate, Triulzi, Valvera, Fratta, S. Cristina, innesto strada statale n. 10 presso Castel San Giovanni, di km. 46 + 358);

Sentiti l'amministrazione provinciale di Pavia, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunciati favorevolmente, rispettivamente con delibera 19 luglio 1969, n. 1194, con voto 11 marzo 1969 e con voto 6 ottobre 1969;

Considerato che può accogliersi quanto suesposto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

è modificato il piano di cui alle premesse nel senso che al n. 190, in luogo della strada attualmente indicata, va inclusa la strada « innesto strada statale n. 10 a Castel Sàn Giovanni, Borgonovo, Nibbiano, bivio per Romagnese, Romagnese, passo del Penice », di km. 49+030;

è classificata statale, come prosecuzione della strada statale n. 412, la strada « innesto strada statale n. 10 a Castel San Giovanni, Borgonovo, Nibbiano, bivio per Romagnese, Romagnese, innesto strada statale n. 461 », di km. 49 + 030;

la strada statale n. 412 « della Val Tidone » assume il seguente itinerario: « Milano, Locate, Triulzi, Valera, Fratta, S. Cristina, innesto strada statale n. 10 presso Castel San Giovanni, Borgonovo, Nibbiano, bivio per Romagnese, Romagnese, innesto strada statale n. 461 », dell'estesa di km. 95 + 388.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 maggio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1970
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 128

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Classificazione tra le statali di due strade, declassifica da statale a comunale di un tratto di strada e modifica del tracciato e dell'estesa di una strada statale in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 1950 del 9 giugno 1969 della direzione generale dell'A.N.A.S. relativa:

a) alla declassifica a comunale del tratto della strada statale n. 310 « del Bidente » compreso fra le progressive chilometriche 84 + 400 e 87 + 450 (innesto con la strada statale n. 9);

b) alla statizzazione delle vie comunali Carpena e Campo di Marte quali parte dell'itinerario della strada statale n. 310 (innesto strada statale n. 70 in località Campaldino, Pratovecchio, Stia, passo della Calla, Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, innesto strada statale n. 9 presso Ronco) da modificarsi come segue: « innesto strada statale n. 70 in località Campaldino, Pratovecchio, Stia, passo della Calla, S. Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, innesto strada statale n. 9 presso Forlì »;

Sentiti a norma degli articoli 3 e 12 della legge n. 126 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione comunale di Forlì che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 16 aprile 1969, n. 402, 10 novembre 1969, n. 1572 e 1° febbraio 1969, n. 2900;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla declassifica, alla statizzazione ed alla modifica di tracciato di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

cessa di appartenere al novero delle strade statali e viene classificata comunale nel comune di Forlì il tratto della strada statale n. 310 compreso tra le progressive chilometriche 84 + 400 e 87 + 450 (innesto con la strada statale n. 9);

vengono classificate statali quali parte dell'itinerario della strada statale n. 310, le strade Carpena e Campo di Marte, dell'estesa di km. 5 + 400;

il tracciato e l'estesa della strada statale n. 310 « del Bidente » vengono modificati come segue: « innesto strada statale n. 70 in località Campaldino, Pratovecchio, Stia, passo della Calla, S. Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, innesto strada statale n. 9 presso Forlì », dell'estesa di km. 89 +804.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 maggio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1970
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 127

(7345)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1970.

Sostituzione del commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Matera.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non è regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo, che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali sopra menzionati;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1962, n. 71, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Matera e nominato commissario liquidatore, il dott. Tobia Javazzo, ispettore generale a riposo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota in data 13 giugno 1970 della federazione italiana dei consorzi agrari, con cui viene prospettata la possibilità di procedere alla revoca dello stato di liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Matera allo scopo di poter addivenire alla fusione del consorzio stesso con quello di Potenza;

Atteso che, al fine di agevolare le operazioni relative alla revoca di detto stato di liquidazione e alla successiva fusione dei due enti sopra menzionati, si rende opportuno procedere alla sostituzione del prefato commissario liquidatore, dott. Tobia Javazzo, con il commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Potenza, dott. Raoul Testa;

Decreta:

In sostituzione del dott. Tobia Javazzo è nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Matera il dott. Raoul Testa, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e depositato per la iscrizione a cura del liquidatore presso il registro delle imprese di Matera.

Roma, addì 11 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(7427)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. ONT ad istituire ed esercitare in Milano un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza pervenuta il 3 ottobre 1968, con la quale la S.p.a. ONT, con sede in Milano, via Triboniano n. 103, ha chiesto di essere autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere, comprese sostanze aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°, comprendente locali coperti, serbatoi, cisterne ed un'area scoperta;

Vista la deliberazione n. 766 del 4 settembre 1968 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista l'istanza in data 19 gennaio 1970 con la quale la S.p.a. ONT rinuncia all'autorizzazione relativa all'area scoperta;

Visti gli altri documenti allegati all'istanza del 3 ottobre 1968;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. ONT, con sede in Milano, via Triboniano n. 103, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere, comprese sostanze aventi punto di infiammabilità inferiore a 55° salva, per quanto riguarda dette sostanze, l'osservanza delle norme di cui all'art. 10 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il complesso del suddetto magazzino generale, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione di perizia presentata a corredo delle istanze di cui alle premesse, consta di quattro edifici, indicati nei citati documenti con le lettere *A* - *B* - *C* - *D* e di n. 49 serbatoi e cisterne interrati o seminterrati costruiti parte in cemento armato e parte in ferro.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate con la deliberazione n. 766 del 4 settembre 1968 della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, con esclusione della parte relativa al deposito nell'area scoperta.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. ONT dovrà prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in lire 8.000.000 (ottomilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1970

p. *Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

p. *Il Ministro per le finanze*
ATTAGUILE

(7406)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1970.

Rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto e 26 febbraio 1969, n. 179, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1966, concernente la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Considerato che il comune di Bari, interessato e sollecitato più volte a designare i propri rappresentanti, non ha ancora provveduto alle designazioni di competenza;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di rinnovare il consiglio predetto, ai sensi dell'art. 5 dello statuto;

Viste le designazioni degli altri enti ed organizzazioni interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

De Palma comm. Francesco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Berruti dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vecchione dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Candiloro dott. ing. Egidio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Lo Savio dott. Pio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Brunetti ing. Francesco, in rappresentanza degli industriali;

Brunetti avv. Gianfranco, in rappresentanza degli agricoltori;

Farace dott. Luigi, in rappresentanza dei commercianti;

Fantasia prof. Matteo, Borgia dott. Carlo e Monteleone Francesco, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bari;

Lagioia cav. lav. Vincenzo, Guzzardo dott. Baldassarre e Aquaro rag. Vincenzo, in rappresentanza della camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Patrono Carmine, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Pisicchio on. Natale, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Papa Vincenzo, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Pirelli dott. Isidoro, in rappresentanza della camera di commercio italo-orientale;

Valentini dott. Oronzo, in rappresentanza della stampa;

Lonero avv. Francesco Saverio, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Bari;

Perrone prof. ing. Carlo, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, settore industria;

Interesse Michele, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, settore commercio.

I rappresentanti del comune di Bari saranno nominati appena pervenute le prescritte designazioni.

Il consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

(7383)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Emilio Martin Martin, console generale di Spagna a Napoli.

(7292)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Francesco Picardi, console onorario del Libano a Bari.

(7293)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorge A. Panay, console generale di Panama a Venezia.

(7294)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pietro Giorgianni, console onorario di Danimarca a Catania.

(7295)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Frank P. Catanoso, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(7296)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Thomas H. Murfin, console generale degli Stati Uniti d'America a Genova.

(7297)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Gavotti, console generale onorario di Turchia a Genova.

(7298)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arturo Capanna, console onorario di Svezia a Livorno.

(7299)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repbublica ha concesso l'exequatur alla signora Estela Gonzalez, console generale di Panama a Napoli.

(7300)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giacomo Altavilla, console onorario di Danimarca a Messina.

(7301)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alì Noury Esfandiary, console generale dell'Iran a Milano.

(7302)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Danilo Verzili, console onorario del Guatemala a Firenze.

(7303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.016.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 gennaio 1945, n. 51.

(7521)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7522)

Autorizzazione al comune di Lariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Lariano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.971.460 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7523)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.815.671 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7524)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.093.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7525)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7526)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.811.300 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7527)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Monteforte Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.005.525 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7528)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.579.595 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(7529)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.144.415 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7530)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1970, il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 373.272.616 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7531)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Olevano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.443.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7532)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.317.312 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7533)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Pisciotta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 912.534 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7534)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Polesella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.027.765 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7535)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13.900.209 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7536)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Posta (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.385.905 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7537)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.010.375 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7538)

Autorizzazione al comune di Rognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Rognano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.845.035 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7539)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Salento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.690.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7540)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.329.258 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7541)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.594.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7542)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.017.505 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7543)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.648.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7544)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.227.705 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7545)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.693.802 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7546)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.297.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7547)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.83/5249, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Siracusa, corso Gelone, via Testaferrata, via Archia, di proprietà della « Immobiliare siracusana seconda » s.r.l., per un prezzo non superiore a L. 156.900.000 (centocinquantaseimilioninovecentomila).

(7229)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 555-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 555-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « Agor » di Castelli Roberto, con sede in Vicenza, via F.lli Bandiera n. 8.

(7236)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 227-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 227-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Marchina Cecilia, con sede in Vicenza, via Burci, n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(7286)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 383-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 383-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Tovo Amalia, con sede in Vicenza, via Basilio della Scola.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(7287)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 563-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 563-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Panciera Giovanni, con sede in Corsico (Milano), via 4 Novembre 29.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(7288)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche e aggiunte allo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Bacchiglione - Colli Euganei », con sede in Padova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 14842, in data 11 luglio 1970, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche e le aggiunte allo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Bacchiglione - Colli Euganei », con sede in Padova, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 30 agosto 1968.

(7107)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della « Società cooperativa di consumo fra lavoratori », con sede in Noventa di Piave

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1970 la « Società cooperativa di consumo fra Lavoratori », con sede in Noventa di Piave (Venezia), costituita per rogito Pellegrini in data 1° novembre 1945, repertorio 3449, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(7289)

Scioglimento della società « Cooperativa edificatrice Guido Mazzali », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 luglio 1970 la società « Cooperativa edificatrice Guido Mazzali », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 23 febbraio 1964, rep. 27538, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Lupi.

(7321)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 22 settembre 1967 dal sig. Grazioli Adriano, primo perito nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale del 1° aprile 1967 con cui gli venne inflitta la sospensione dalla qualifica, con privazione dello stipendio, per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° aprile 1967, per grave negligenza in servizio ed inosservanza dei doveri di ufficio.

(7151)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Padova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 252, è stato approvato il decreto di variante al piano regolatore generale di Padova per le zone destinate all'espansione degli istituti universitari.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(7385)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno sito in comune di Verbania

Con decreto ministeriale 26 maggio 1970, n. 1180, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno della superficie di mq. 830 situato al km. 7,200 della strada statale n. 34 in comune di Verbania, località Riviera, identificato nei registri catastali al foglio n. 46, strade pubbliche.

(7225)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale di Salsomaggiore Terme

Con decreto provveditoriale n. 13770 del 30 giugno 1970 è stata approvata la deliberazione n. 3 in data 28 gennaio 1970 costituente variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Salsomaggiore Terme, per cui l'area distinta in catasto al foglio n. 32, mappale 111 è destinata ad edilizia scolastica.

(7277)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1970, registro n. 49, foglio n. 337, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 1° luglio 1967 dal prof. Glorioso Pasquale, avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dal preside della scuola media « G. Garibaldi » di Vairano (Caserta), nonchè avverso la mancata conservazione del posto, ai sensi delle disposizioni contenute nella C.M. numero 124107/140 del 27 maggio 1967.

(7216)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970 registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1970, registro n. 49, foglio n. 336, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 maggio 1966 dalla prof.ssa Magliocco Cardano Maria, avverso la decisione 9 dicembre 1966 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Lecce, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la riduzione dello orario di insegnamento di applicazioni tecniche femminili nell'anno scolastico 1965-66.

(7217)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1970, registro n. 49, foglio n. 340, sono stati dichiarati in parte improcedibili, in parte inammissibili ed in parte respinti i ricorsi straordinari prodotti dai professori Castelli Sabatucci Giovanna, Castiglioni Maria, Girelli Luigia nata Barbatti, Moffa Ida, Sansoni Diomisia nata Fedeli, Giorgi Persichelli Clara, Giurazzi Lamberti Carolina e Marasà Vera, avverso gli articoli 4, 14, 15 e 20 della ordinanza ministeriale 25 febbraio 1965; gli articoli 3 e 5 della ordinanza ministeriale 26 ottobre 1965; nonchè avverso le decisioni sfavorevoli emesse dalle competenti commissioni provinciali sui ricorsi gerarchici proposti dai medesimi.

(7218)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1970, registro n. 49, foglio n. 341, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dagli insegnanti tecnico-pratici Bordonaro Lucia, Briotti Piccagnoni Virginia, Giurazzi Lamberti Carolina, Reale Lucia, Agati Maria, Bonini Vincenzo e Tabbì Grazia, per l'annullamento in parte qua, delle ordinanze ministeriali 24 febbraio 1966 e 30 maggio 1966.

(7219)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1970, registro n. 49, foglio n. 339, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 marzo 1967 dal prof. Antonio Di Fazio avverso la revoca della nomina per l'insegnamento di materie letterarie presso la scuola media « G. Garibaldi » di Fondi (Latina).

(7220)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Plinia del Tisone »

Con decreto n. 1106 del 7 luglio 1970 la società Canturina di Aldo Allievi e C., con sede in Cantù, via al Monte, 4, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Plinia del Tisone », che sgorga nella frazione Solzago del comune di Tavernerio, provincia di Como.

L'acqua minerale naturale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 871 del 18 giugno 1966, che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 871; varieranno soltanto nella indicazione della ragione sociale, riportata nella parte superiore, in quanto si leggerà « Canturina S.n.c. Solzago di Tavernerio (Como) » anzichè « Società Acque Gassate e Affini - Solzago (Como) ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1107 del 7 luglio 1970 la società n. c. Canturina di Aldo Allievi e C., con sede in Cantù, via al Monte, 4, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Plinia del Tisone », così come sgorga dalla sorgente omonima, sita in territorio del comune di Tavernerio, provincia di Como.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e 1/2 litro, che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegno e diciture a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 871 del 18 giugno 1966; varieranno nella indicazione della ragione sociale, riportata sul bordo superiore, in quanto si leggerà « Canturina s.n.c. Solzago di Tavernerio (Como) » anzichè « Società Acque Gassate ed Affini - Solzago (Como) »; nel colore del terzo superiore del riquadro centrale ed in quello della cornice che racchiude la figura di Plinius, che sarà verde anzichè rosso; e nella dicitura acqua oligominerale naturale » che sarà riportata, in fondo allo stesso riquadro centrale al posto di quella acqua oligominerale da tavola ». Infine, sempre nel medesimo riquadro centrale, non figurerà la dicitura « addizionata di acido carbonico » riportata sulle etichette del citato decreto ministeriale n. 871 del 18 giugno 1966.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(7106)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 105 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre 1° gennaio-30 giugno 1970).

Numero d'ordine	Specialità medicinali	Ditta e Sede	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data
		GENNAIO 1970				
1	*Plasma umano normale irradiato liofilizzato Courtland*, flacone da 50 cc., flacone da 250 cc.	Courtland Laboratories, con sede in Los Angeles, 32, Ca. (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Farber-Ref di Milano, via Imperia, 35	20240	12- 6-1965	4188/R	3
2	*Tonovit* (categoria), 10 fiale da 2 cc . .	E.S.T.I. - Ente specialità terapeutiche italiane, via S. Giuseppe Cottolengo, 31, Milano	1124/A	13- 2-1957	4189/R	3
3	*Trevit beta* (serie), 3 fiale da 2 cc., 5 fiale da 2 cc.	S.A.S.S. - Laboratorio chimico, via Magna Grecia, 13, Reggio Calabria	12924/1	9- 9-1957	4190/R	3
		APRILE 1970				
1	*Iriadone*, 10 supposte	La Gioia, via G. Bruzzesi, 2, Roma	19452/1	12- 8-1966	4192/R	22- 4-1970
2	*Polinevrit*, 6 fiale da 2 ml. per mcg. 500 . .	E.S.T.I. - Via S. Giuseppe Cottolengo, 31; Milano	19943	19- 7-1965	4193/R	22- 4-1970
3	*Polinevrit* (serie), 6 fiale da 2 ml. per mcg. 1000	Id.	19943/1	19- 7-1965	4193/R	22- 4-1970
4	*Luobetin*, fiale da 5 ml.	Profarmi - Villa Mirabello, 5 (Stazione centrale), Milano	8803	2- 4-1954 13-12-1955 28- 2-1956	4195/R	22- 4-1970
5	*Luobetin* (serie), fiale da 2 ml.	Id.	8803/1	2- 4-1954 13-12-1955 28- 2-1956	4195/R	22- 4-1970
6	*Luobetin con colina*, fiale da 5 ml. (categoria)	Id.	8803/C	2- 4-1954 13-12-1955 28- 2-1956	4195/R	22- 4-1970
7	*Luobetin con colina* (serie di categoria), fiale da 2 ml.	Id.	8803/C-1	2- 4-1954 13-12-1955 28- 2-1956	4195/R	22- 4-1970

(7033)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei dazi specifici applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina) per il periodo dal 1° luglio 1968 al 2 giugno 1969, in lire italiane per chilogramma.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1° luglio 1968 al 31 luglio 1968		Dal 1° agosto 1968 al 16 novembre 1968		Dal 17 novembre 1968 al 18 gennaio 1969		Dal 19 gennaio 1969 al 31 gennaio 1969		Dal 1° febbraio 1969 all'8 febbraio 1969		Dal 9 febbraio 1969 al 2 giugno 1969	
			dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio
ex 35.02 -A-II		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):												
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	343,50	156,25 (a)	383,40	156,25 (a)	383,40	156,25 (a)	383,40	156,25 (b)	414,70	156,25 (b)	414,70	125,00 (b)
	07	- altre	47,90	93,75	53,50	93,75	53,50	78,10	53,50	78,10	57,90	78,10	57,90	78,10

(a) Si applica soltanto ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese.
(b) Si applica soltanto ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese o dalla Jugoslavia.

Tabella dei dazi specifici applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina) per il periodo dal 3 giugno 1969 al 30 aprile 1970, in lire italiane per chilogramma.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 3 giugno 1969 al 14 giugno 1969		Dal 15 giugno 1969 al 27 luglio 1969		Dal 28 luglio 1969 al 31 luglio 1969		Dal 1° agosto 1969 al 4 ottobre 1969		Dal 5 ottobre 1969 al 18 gennaio 1970		Dal 19 gennaio 1970 al 30 aprile 1970	
			dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio	dazio specifico	supplemento dazio
ex 35.02 -A-II		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):												
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	414,70	125,00 (a)	414,70	125,00 (c)	414,70	zero	403,90	zero	403,90	zero	403,90	zero
	07	- altre	57,90	78,10 (b)	57,90	78,10 (b)	57,90	62,50 (b)	56,40	62,50 (b)	56,40	46,85 (b)	56,40	62,50 (b)

(a) Si applica soltanto ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese o dalla Jugoslavia.
(b) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(c) Si applica soltanto ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese.

(6664)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1970 valevole per il 2° semestre 1970

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	92,55	90,05	83,30	81,05
2	Redimibile 3,50 % 1934	98,50	96,75	88,65	87,08
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	79,35	77,60	71,42	69,84
4	» 5 % (Ricostruzione)	91,85	89,35	82,67	80,42
5	» 5 % (Riforma Fondiaria) . .	85,45	82,95	76,91	74,66
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste) .	90,10	87,60	81,09	78,84
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	84,15	81,65	75,74	73,49
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-1982)	86,10	83,35	77,49	75,02
9	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1968-1983)	90,50	87,75	81,45	78,98
10	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1969-1984) .	91,65	88,90	82,49	80,01
11	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976 . .	99,95	97,45	89,96	87,71
12	» » » 5,50 % 1976 .	102,30	99,55	92,07	89,60
13	» » » 5 % 1977 .	101.80	99,30	91,62	89,37
14	» » » 5,50 % 1977 . . .	102,40	99,65	92,16	89,69
15	» » » 5,50 % 1978 . .	102,10	99,35	91,89	89.42
16	» » » 5,50 % 1979 .	102,65	99,90	92,39	89,91
17	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° gennaio 1971 .	100,95	98,45	90,86	88,61
18	» » » 5 % 1° aprile 1973 .	97,00	94,50	87,30	85,05
19	» » » 5 % 1° aprile 1974 . .	95,55	93,05	86,00	83,75
20	» » » 5 % 1° aprile 1975 I emissione	95,00	92,50	85,50	83,25
21	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione .	94.55	92,05	85,10	82,85
22	» » » 5 % 1° gennaio 1977 . .	94,10	91,60	84,69	82,44
23	» » » 5 % 1° aprile 1978 . .	93,15	90,65	83,84	81,59
24	» » » 5 % 1° gennaio 1979 .	97,20	94,70	87,48	85,23
	Titoli garantiti dello Stato				
25	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	53,50	52,00	48,15	46,80
26	Prestito Unificato Città di Napoli 5 % (1881-1980)	86,90	84,40	78,21	75,96
27	Prestito Obbligazionario Città di Napoli 6 % (1968-1988)	84,90	81,90	76,41	73,71
28	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1972)	98,90	96,15	89,01	86,54
29	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
30	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione . .	98,25	96,25	88,43	86,63
31	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
32	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
33	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione . . .	90,00	88,00	81,00	79,20
34	» » » » » 5 % S.S. 1958/88 E . . .	88,85	86,35	79,97	77,72
35	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura . .	95,10	92,60	85,59	83,34
36	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	86,40	83,40	77,76	75,06
37	» 6 % (1965-1985) II »	87,45	84,45	78,71	76,01
38	» 6 % (1966-1986) I » . .	86,00	83,00	77,40	74,70
39	» 6 % (1966-1986) II » . .	86,10	83,10	77,49	74,79
40	» 6 % (1967-1987)	86,20	83,20	77,58	74,88
41	» 6 % (1968-1988) I emissione	85,90	82,90	77,31	74,61
42	» 6 % (1968-1988) II » . .	86,15	83,15	77,54	74,84
43	» 6 % (1969-1989) I »	86,40	83,40	77,76	75,06
44	» 6 % (1969-1989) II » . .	87,40	84,40	78,66	75,96
45	» 7 % (1970-1985)	98,80	95,30	88,92	85,77
46	» Europa 6 % (1965-1980	90,25	87,25	81,23	78,53

Segue **Prospetto nel corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1970 valevole per il 2° semestre 1970**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
47	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. « A » (1966-1985)	85,60	82,60	77,04	74,34
48	» » OO.PP. 6% s.s. « B » I emissione (1966-1995)	87,85	84,85	79,07	76,37
49	» » OO.PP. 6% s.s. « B » II » (1967-1996)	86,15	83,15	77,54	74,84
50	» » OO.PP. 6% s.s. « B » III » (1968-1997)	94,55	91,55	85,10	82,40
51	» » OO.PP. 6% s.s. « B » IV » (1969-1998)	98,00	95,00	88,14	85,50
52	» » OO.PP. 6% s.s. « B » V » (1970-2000)	96,50	93,50	86,85	84,15
53	» » OO.PP. 7% s.s. « B » I » (1970-2000)	98,50	95,00	88,65	85,50
54	» » OO.PP. 6% s.s. « C » I » (1966-1995)	95,10	92,10	85,59	82,89
55	» » OO.PP. 6% s.s. « C » II » (1967-1996)	85,25	82,25	76,73	74,03
56	» » OO.PP. 6% s.s. « C » III » (1968-1997)	85,30	82,30	76,77	74,07
57	» » OO.PP. 6% s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1997)	86,40	83,40	77,76	75,06
58	» » OO.PP. 7% s.s. « Autostrade » I emiss. (1970-1997)	96,05	92,55	86,45	83,30
59	E.N.I 6% (1965-1980) II serie	93,50	90,50	84,15	81.45
60	I.M.I. 6% Fin. medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	90,35	87,35	81,32	78,62
61	» 6% S.S. « Autostrade » (1968-1998)	85,60	82,60	77,04	74,34
	Obbligazioni bancarie internazionali				
62	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5%	85,35	82,85	76,82	74,57
63	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5% (1962-1977)	86,20	83,70	77,58	75,33
64	» » » » » 6% (1965-1985)	84,45	81,45	76,01	73,31
65	» » » » » 6% (1966-1986)	84,35	81,35	75,92	73,22
66	» » » » » 6% (1967-1987)	84,45	81,45	76,01	73,31
67	» » » » » 6% (1968-1988)	84,15	81,15	75,74	73,04
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
68	Consorzio di Credito OO.PP. 5% (1955/64 - 62/94)	75,55	73,05	68,00	65,75
69	» » » 6% Serie trentennale	85,20	82,20	76,68	73,98
70	» » » 7% » »	94,90	91,40	85,41	82,26
71	» » » 5,50% » »	80,00	77,25	72,00	69,53
72	» » » 5% Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
73	» » » 6% » » s.s. I emiss. (1964-1984)	89,05	86,05	80,15	77,45
74	» » » 6% » » s.s. II » (1965-1985)	88,90	85,90	80,01	77,31
75	» » » 6% » » s.s. III » (1966-1986)	88,85	85,85	79,97	77,27
76	» » » 6% Dotazione I emissione (1966-1985)	89,30	86,30	80,37	77,67
77	» » » 6% » II » (1966-1986)	88,05	85,05	79,25	76,55
78	» » » 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	87,85	84,85	79,07	76,37
79	» » » 6% » » s.s. II » (1967-1987)	87,60	84,60	78,84	76,14
80	» » » 6% » » s.s. III » (1968-1988)	87,15	84,15	78,44	75,74
81	» » » 6% » » s.s. IV » (1969-1989)	87,00	84,00	78,30	75,60
82	» » » 6% » » s.s. V » (1969-1989)	87,15	84,15	78,44	75,74
83	» » » 6% » » s.s. VI » (1970-1990)	86,65	83,65	77,99	75,29
84	» » » 6% « A.N.A.S. » s.s. (1966-1996)	84,95	81,95	76,46	73,76
85	» » » 5% Città di Roma (I emissione)	95,80	93,30	86,22	83,97
86	» » » 5% » di Milano (I »)	86,50	84,00	77,85	75,60
87	» » » 5% » di » (II »)	90,30	87,80	81,27	79,02
88	» » » 5% Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.)	92,65	90,15	83,39	81,14
89	» » » 5,50% FF.SS. (Serie speciale 1952)	98,65	95,90	88,79	86,31
90	» » » 5,50% » (» » 1953)	97,70	94,95	87,93	85,46
91	» » » 5,50% » (» » 1955)	94,70	91,95	85,23	82,76
92	» » » 5,50% » (» » 1959)	87,35	84,60	78,62	76,14
93	» » » 5% » (» » 1960)	83,65	81,15	75,29	73,04
94	» » » 5% » (» » 1961)	81,80	79,30	73,62	71,37

Segue **Prospetto nel corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1970 valevole per il 2° semestre 1970**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
95	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % FF.SS. (Serie speciale 1965) I emiss.	88,40	85,40	79,56	76,86
96	» » » 6 % » (» » 1965) II »	88,45	85,45	79,61	76,91
97	» » » 6 % » (» » 1966) I »	88,00	85,00	79,20	76,50
98	» » » 6 % » (» » 1966) II »	87,50	84,50	78,50	76,05
99	» » » 6 % » (» » 1967) . . .	87,30	84,30	78,57	75,87
100	» » » 6 % » (» » 1969) I »	87,45	84,45	78,71	76,01
101	» » » 6 % » (» » 1969) II »	103,50	100,50	93,15	90,45
102	» » » 6 % » (» » 1970)	84,75	81,75	76,28	73,58
103	Consorvio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-1981 I emissione)	81,05	78,55	72,95	70,70
104	Consorvio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1962-1982 II emissione)	88,35	85,85	79,52	77,27
105	Consorvio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-1983 III emissione)	85,55	83,05	77,00	74,75
106	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-1984 I emissione s.s.)	88,65	85,65	79,79	77,09
107	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 II emissione s.s.)	88,35	85,35	79,52	76,82
108	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 III emissione s.s.)	88,35	85,35	79,52	76,82
109	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1966-1985 IV emissione s.s.)	88,20	85,20	79,38	76,68
110	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1986 V emissione s.s.)	87,60	84,60	78,84	76,14
111	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1987 VI emissione s.s.)	87,40	84,40	78,66	75,96
112	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VII emissione s.s.)	87,05	84,05	78,35	75,65
113	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VIII emissione s.s.)	86,75	83,75	78,08	75,38
114	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr	88,00	85,00	79,20	76,50
115	» » » » 6 % (1968-1988) I, II e II tr.	87,35	84,35	78,62	75,92
116	» » » » 6 % (1969-1989) I tr.	90,40	87,40	81,36	78,66
117	I.R.I. 6 % (1955-56-67) ventennale	93,60	90,60	84,24	81,54
118	» 6 % (1956-1974)	100,15	97,15	90,14	87,44
119	» 6 % (1957-1975)	100,15	97,15	90,14	87,44
120	» 6 % (1958-1974)	98,25	95,25	88,43	85,73
121	» 6 % (1958-1978)	100,10	97,10	90,09	87,39
122	» 5,50 % (1959-1979)	87,05	84,30	78,35	75,87
123	» 5,50 % (1960-1980)	86,20	83,45	77,58	75,11
124	» 5,50 % (1961-1986)	80,05	77,30	72,05	69,57
125	» 5,50 % (1963-1983)	82,10	79,35	73,89	71,42
126	» 6 % (1964-1982)	86,40	83,40	77,76	75,06
127	» 6 % (1965-1983)	86,30	83,30	77,67	74,97
128	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,35	99,35	92,12	89,42
129	» 5,50 % Elettricità (1958-1977) optate	93,00	90,25	83,70	81,23
130	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s.	93,20	90,20	83,88	81,18
131	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	101,85	98,85	91,67	88,97
132	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	99,85	96,85	89,87	87,17
133	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	99,60	96,60	89,64	86,94
134	» (» » ») 6 % (1964-1979)	98,10	95,10	88,29	85,59
135	» (» » ») 6 % (1966-1981)	89,65	86,65	80,69	77,99
136	» (» » ») 5,50 GELA (1960)	85,55	82,80	77,00	74,52
137	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	93,80	90,80	84,42	81,72
138	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	87,60	84,85	78,84	76,37
139	» (» » ») » 5,50 % (1971-1978)	87,35	84,60	78,62	76,14
140	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie	84,95	82,20	76,46	73,98
141	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V »	85,05	82,30	76,55	74,07

Segue **Prospetto nel corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1970 valevole per il 2° semestre 1970**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
142	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) SUD 5,50 % (1962-1981) VI serie	86,55	83,80	77,90	75,42
143	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII »	87,95	85,20	79,16	76,68
144	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII »	92,70	89,95	83,43	80,96
145	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX »	92,35	89,35	83,12	80,42
146	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	79,65	76,90	71,69	69,21
147	» (» ») 6 % (1965-1985)	87,10	84,10	78,39	75,69
148	» (» ») 6 % (1967-1987)	85,60	82,60	77,04	74,34
149	» (» ») 6 % (1968-1988)	85,65	82,65	77,09	74,39
150	» (» ») 6 % (1968-1986)	84,45	81,45	76,01	73,31
151	» (» ») 6 % (1969-1989)	81,25	78,25	73,13	70,43
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
152	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	92,40	89,65	83,16	80,69
153	» 5,50 % (1962-1976) IV »	90,85	88,10	81,77	79,29
154	» 5,50 % (1962-1977) V »	87,05	84,30	78,35	75,87
155	» 5,50 % (1962-1977) VI »	87,05	84,30	78,35	75,87
156	» 5,50 % (1963-1978) VII »	85,75	83,00	77,18	74,70
157	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	85,25	82,50	76,73	74,25
158	» 6 % (1964-1979) IX »	87,90	84,90	79,11	76,41
159	» 6 % (1964-1979) X »	87,80	84,80	79,02	76,32
160	» 6 % (1965-1980) XI »	87,30	84,30	78,57	75,87
161	» 6 % (1966-1981) XII »	86,15	83,15	77,54	74,84
162	» 6 % (1967-1982) XIII »	85,40	82,40	76,86	74,16
163	» 6 % (1967-1982) XIV »	85,15	82,15	76,64	73,94
164	» 6 % (1968-1983) XV »	85,75	82,75	77,18	74,48
165	» 6 % (1969-1984) XVI »	85,85	82,85	77,27	74,57
166	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	87,35	85,60	78,62	77,04
167	» » » » 4 %	88,40	86,40	79,56	77,76
168	» » » » 4,75 %	102,37	100,00	92,14	90,00
169	» » » » 5 % serie ord.	89,20	86,70	80,28	78,03
170	» » » » 5 % IX serie	99,90	97,40	89,91	87,66
171	» » » » 5 % XI »	101,40	98,90	91,26	89,01
172	» » » » 5 % XIII »	100,90	98,40	90,81	88,56
173	» » » » 5 % XIV »	101,95	99,45	91,76	89,51
174	» » » » 5 % XVI »	93,60	91,10	84,24	81,99
175	» » » » 5 % XIX »	95,70	93,20	86,13	83,88
176	» » » » 5 % XX »	100,75	98,25	90,68	88,43
177	» » » » 5 % XXI »	96,00	93,50	86,40	84,15
178	» » » » 5 % XXII »	97,00	94,50	87,30	85,05
179	» » » » 5 % XXIII »	99,40	96,90	89,46	87,21
180	» » » » 5 % XXV »	102,50	100,00	92,25	90,00
181	» » » » 5 % XXVI »	102,50	100,00	92,25	90,00
182	» » » » 5 % XXVIII »	98,95	96,45	89,06	86,81
183	» » » » 5 % XXX »	94,85	92,35	85,37	83,12
184	» » » » 5 % XXXI »	95,75	93,25	86,18	83,93
185	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,55	86,55	79,70	77,90
186	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
187	» » » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
188	» » » » OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
189	» » » » » 5,50 % I s.s. 1992	99,50	96,75	88,65	87,08
190	» » » » » 5,50 % I alla VII em. 1982-1999	100,25	97,50	90,23	87,75
191	» » » » » 6 % s.s. 1988-1990-1992-1995 1996-1997-1998-1999 2000	104,50	101,50	94,05	91,35

Segue **Prospetto nel corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1970 valevole per il 2° semestre 1970**

Numero d'ordine	Denominazione dei titoli	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
192	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6 % II-III-IX-XI-XIV-XV XVIII-XX-XXI-XXIV - XXV-XXVII-XXVIII - XXIX emissione . . .	104,00	101,00	93,60	90,90
193	» » » » » 6 % XXXI alla XLVII emis.	104,50	101,50	94,05	91,35
194	» » » Regione Marchigiana 5 %	91,85	89,35	82,67	80,42
195	» » » » Trentino-Alto Adige 4 %	91,10	89,10	81,99	80,19
196	» » » » » » » 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
197	» » » » » » » OO.PP. 5 % . .	94,00	91,50	84,60	82,35
198	» » » della Liguria 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
199	Istituto Credito Sportivo 6 %	99,50	96,50	89,55	86,85
200	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	96,05	93,55	86,45	84,20
201	» » » (Quindicennale) 5 %	88,70	86,20	79,83	77,58
202	» » » (Ventennale) 5 %	87,85	85,35	79,07	76,82
203	» » di Gorizia 5 % I serie	94,60	92,10	85,14	82,89
204	» » » 5 % II »	96,00	93,50	86,40	84,15
205	» » V.E. di Palermo 5 % I-V-VI serie	96,45	93,95	86,81	84,56
206	» » » » 5 % II-III-IV-VII serie . . .	94,15	91,65	84,74	82,49
207	» » di Calabria e Lucania 5 %	93,20	90,70	83,88	81,63
208	Credito Fondiario (già Cr. Fond. Sardo) 5 %	96,50	94,00	86,85	84,60
209	» » (» » » ») OO.PP. 5 % I serie	85,60	83,10	77,04	74,79
210	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	91,65	88,90	82,49	80,01
211	» » » 5,50 % (1963-1978)	87,25	84,50	78,53	76,05
212	» » » 6 % (1964-1979)	91,05	88,05	81,95	79,25
213	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	88,55	85,55	79,70	77,00
214	» » » 6 % (1965-1980) II »	86,70	83,70	78,03	75,33
215	» » » 6 % (1966-1981)	85,20	82,20	76,68	73,98
216	» » » 6 % (1968-1983)	83,70	80,70	75,33	72,63
217	» » » 6 % (1969-1984)	84,00	81,00	75,60	72,90
218	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 5 % . .	84,60	82,10	76,14	73,89
219	» » » Credito Alb. e Tur. 5 %	78,50	76,00	70,65	68,40
220	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	78,50	76,00	70,65	68,40
221	» » » Credito Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1968-1988) I e II tr.	89,25	86,25	80,33	77,63
222	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) III tr.	89,25	86,25	80,33	77,63
223	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) II emissione	89,25	86,25	80,33	77,63
224	» » » » » » » 7 % s.s. (1970-1990) II emissione	93,50	90,00	84,15	81,00
225	Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
226	» » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
227	» » 5 % Cred. Ind. I e II serie	100,90	98,40	90,81	88,56
228	» » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
229	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	91,75	88,75	82,58	79,88
230	» » » 6 % » 1966-1981 » F.	88,50	85,50	79,65	76,95
231	» » » 6 % » 1967-1982 » G	87,90	84,90	79,11	76,41
232	» » » 6 % » 1969-1984 » H	84,65	81,65	76,19	73,49
233	Banco di Napoli 5 %	86,55	84,05	77,90	75,65
234	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50 %	91,75	90,00	82,58	81,00
235	» » » » » » 4 %	94,00	92,00	84,60	82,80
236	» » » » » » 5 %	97,30	94,80	87,57	85,32
237	» » » » » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
238	» » » » » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50

Segue **Prospetto nel corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1970 valevole per il 2° semestre 1970**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
239	Cassa di Risparmio di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
240	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
241	» » » 5 % II serie	97,75	95,25	87,98	85,73
242	» » » 5 % III »	97,70	95,20	87,93	85,68
243	» » » 5 % OO.PP.	97,60	95,10	87,84	85,59
244	Monte dei Paschi di Siena 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
245	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,00
246	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50 %	94,05	92,30	84,65	83,07
247	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
248	» » » » 5 % OO.PP.	99,80	97,30	89,82	87,57
249	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	82,95	80,20	74,66	72,18
250	» » » » » 6 % trentennale s.o.	96,75	93,75	87,08	84,38
251	» » » » » 6 % ventennale s.o.	86,25	83,25	77,63	74,93
252	» » » » » 5,50 % 1946 ed. II emiss. s.s.	96,60	93,85	86,94	84,47
253	» » » » » 6 % 1951 Edison s.s.	102,15	99,15	91,94	89,24
254	» » » » » 6 % 1955 » s.s.	97,45	94,45	87,71	85,01
255	» » » » » 6 % 1956 » s.s.	96,00	93,00	86,40	83,70
256	» » » » » 6 % s.s. Montecatini	94,35	91,35	84,92	82,22
257	» » » » » 6 % s.s Export 1965	91,85	88,85	82,67	79,97
258	» » » » » 6 % s.s. » quinquenn.	100,50	97,50	90,45	87,75
259	» » » » » 6 % s.s. quinquenn. 1970-1975	95,50	92,50	85,95	83,25
260	» » » » » 6 % s.s. Export « A » (1968-1979)	99,50	96,50	89,55	86,85
261	» » » » » 6 % s.s. Esport « B »	97,50	94,50	87,75	85,05
262	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III emissione 1965-1980	97,60	94,60	87,85	85,14
263	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV emissione 1965-1980	100,20	97,20	90,18	87,48
264	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. V emissione 1966-1981	93,30	90,30	83,97	81,27
265	» » » » » 6 % s.s. Svil. Ind. I emiss.	96,00	93,00	86,40	83,70
266	» » » » » 6 % s.s. serie A	98,00	95,00	88,20	85,50
267	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	91,60	89,85	82,45	80,87
268	» » » » 5 %	89,45	86,95	80,51	78,26
269	Medio Credito Centrale 6 % (1967-1977)	97,95	94,95	88,16	85,46
270	» » » 6 % (1968-1978)	98,95	95,95	89,06	86,36
271	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - serie C 5 % 1948	86,00	83,50	77,40	75,15
272	» » » » » » D 5 % 1953	84,50	82,00	76,05	73,80
273	» » » » » » F 5 % 1963	93,10	90,60	83,79	81,54
274	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XVIII emissione Credito Navale)	98,50	95,50	88,65	85,95
275	» » » 6 % (XX »)	94,10	91,10	84,69	81,99
276	» » » 5 % (XXI »)	95,65	93,15	86,09	83,84
277	» » » 5 % (XXII »)	85,45	82,95	76,91	74,66
278	» » » 5 % (XXIII »)	81,95	79,45	73,76	71,51
279	» » » 5,50 % (XXIV »)	82,55	79,80	74,30	71,82
280	» » » 6 % (XXV »)	87,25	84,25	78,53	75,83
281	» » » 6 % (XXVI »)	86,05	83,05	77,45	74,75
282	» » » 6 % (XXVII »)	85,65	82,65	77,09	74,39
283	» » » 7 % (XXVIII » 1970-1988)	96,65	93,15	86,99	83,84
284	» » » 6 % Credito Navale (Sez. Aut. IMI) 1963-80	89,85	86,85	80,87	78,17
285	» » » 6 % » » (Sez. Aut. IMI) 1967-83	88,40	85,40	79,56	76,86
286	» » » 6,25 % serie speciale 1964	92,52	89,40	83,27	80,46
287	I.M.I. Fin. Medie e Picc. Ind. Manif. 6 % 1968-83	95,70	92,70	86,13	83,43

(7037)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 18 luglio 1956, n. 779;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo, diretta al Ministro per la grazia e giustizia deve, sotto pena di decadenza, essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni quarantacinque, dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e l'attuale occupazione e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima.
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con la esatta menzione della data e della università in cui venne conseguito;
7) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile, con la indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio;
8) l'esenzione da difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila, stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esami per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare la domanda con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a notaio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) l'estratto dell'atto di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;
4) il certificato di compiuta pratica notarile;
5) il certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico dell'aspirante e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione dell'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di un'amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma numeri 2) e 5) del presente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o di precedenza agli effetti della formazione della graduatoria di merito.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 6.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si applica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di centocinque posti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta d'identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sara formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli aspiranti dichiarati idonei.

A parità di condizioni, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Art. 11.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno fare pervenire, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione della graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Registro n. 20 *Grazia e giustizia, foglio n.* 236

(7389)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (Tabella E).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1969, n. 2123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1969, n. 257 e nel 6° Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 10 ottobre 1969, parte seconda, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (Tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Ritenuta, nell'interesse dell'amministrazione l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, al fine di consentire una migliore e più adeguata selezione attraverso una più vasta partecipazione di concorrenti;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (Tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 26 giugno 1969, n. 2123, di cui alle premesse, sono riaperti per un periodo di trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al predetto concorso dovranno essere posseduti dai nuovi aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal precedente art. 1.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal succitato decreto ministeriale del 26 giugno 1969, n. 2123.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 maggio 1970

Il Ministro: Malfatti

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Registro n. 34, *foglio n.* 367

(7628)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 5000 del 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Abruzzo;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ingegnere in prova

del ruolo della carriera tecnico direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Abruzzo, è costituita come appresso:

Presidente:

Mancini dott. Ugo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Caselli dott. ing. Pietro, ispettore generale del genio civile;
Brescia dott. ing. Michele, ingegnere capo del genio civile;
Schippa prof. Giovanni, ordinario di tecnologia dei materiali e chimica applicata nell'Università di L'Aquila;
Margaritola prof. Giammaria, incaricato di costruzioni idrauliche nell'Università di L'Aquila.

Membro aggiunto:

Aricò prof. Daniele, per la prova facoltativa di lingua inglese. Ordinario di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico di L'Aquila.

Segretario:

De Masi dott. Roberto, direttore di sezione dell'amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 300.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970, limitatamente a L. 80.000, e per il restante importo di L. 220.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 6 giugno 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte di conti, addì 7 *luglio* 1970
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 238

(7244)

MINISTERO DELLA SANITA

Elevazione da tredici a quindici del numero dei posti del concorso per esami di segretario tecnico di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1969, registro n. 9, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;
Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici si sono resi disponibili, alla data odierna, altri due posti;
Tenuto conto che non hanno avuto ancora inizio le operazioni relative all'espletamento del concorso;
Ritenuta l'opportunità di elevare da tredici a quindici i posti messi a concorso con il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, sono elevati da tredici a quindici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1970
Registro n. 6, *foglio n.* 256

(7326)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 16 marzo 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;
Considerato che l'esiguo numero di domande di ammissione al predetto concorso, pervenute a questo Ministero a distanza di pochi giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle stesse, non consente una idonea selezione dei candidati;
Ritenuta, pertanto, la necessità di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di che trattasi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso in epigrafe sono riaperti per giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto. Rimangono valide le domande già prodotte nei precedenti termini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1970
Registro n. 6, *foglio n.* 255

(7325)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7790 del 2 luglio 1970, con cui l'ostetrica Stuppia Maria, quale prima classificata nella graduatoria dei dichiarati idonei, è stata dichiarata vincitrice della prima condotta ostetrica del comune di Mazzarino;
Vista la comunicazione datata 16 luglio 1970, con la quale l'ostetrica Stuppia Maria dichiara di rinunziare alla suddetta nomina;
Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi per il personale sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Pagliaro Carmela, nata a Mazzarino il 1° settembre 1926, seconda classificata nella graduatoria delle idonee del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Mazzarino vacante al 30 novembre 1967, è dichiarata vincitrice della prima condotta ostetrica del comune di Mazzarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 17 luglio 1970

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(7328)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.